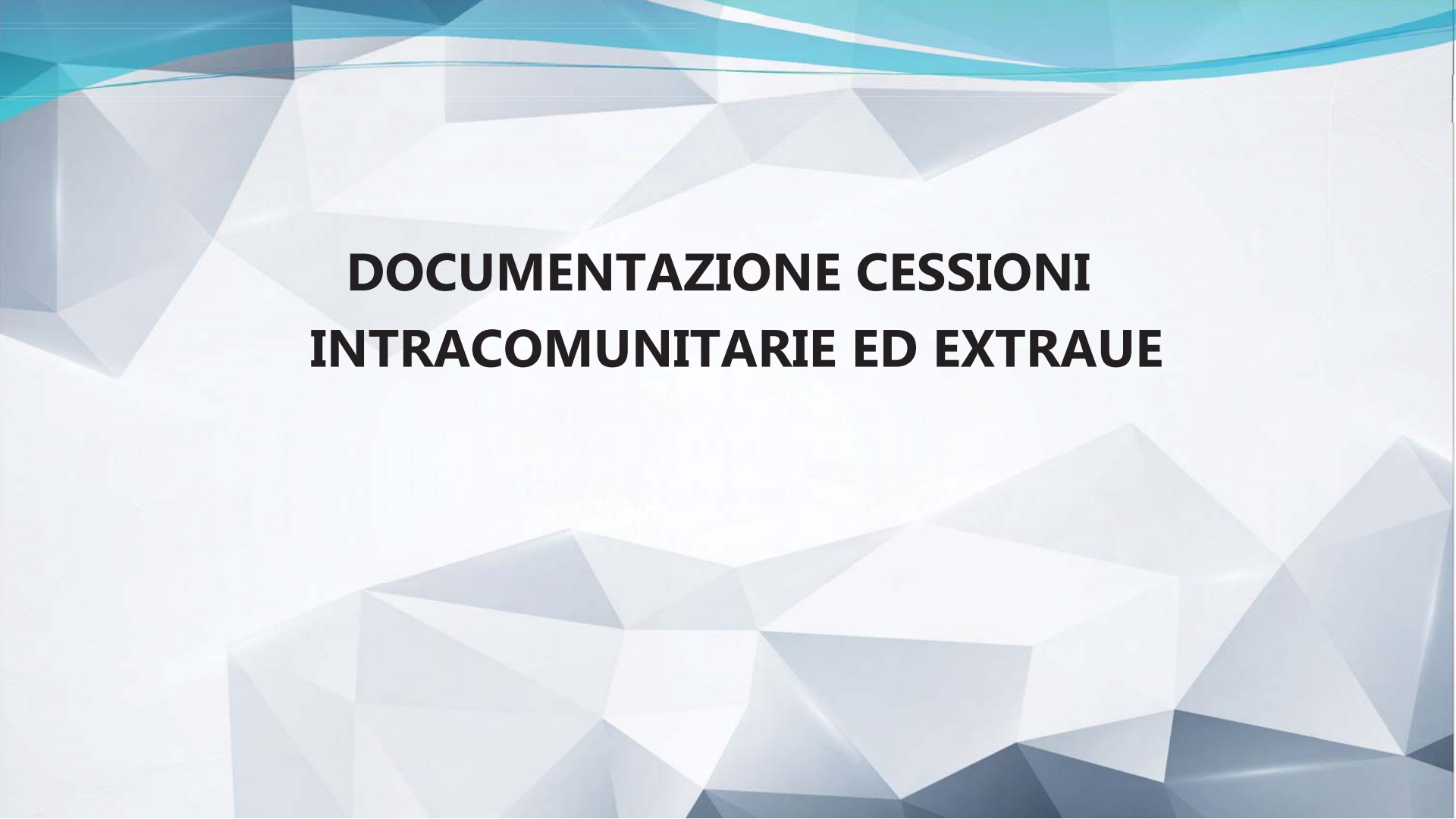




DOCUMENTAZIONE CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED EXTRAUE

CESSIONI INTRA - Sistema Vies

- Il Vies (Vat Information exchange system) è un sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati Membri Ue, la cui base giuridica è il Regolamento 940/2010.
- In sostanza l'impresa italiana che intende operare con l'estero (inteso come unione europea) deve richiedere l'iscrizione nel registro Vies, in modo tale che sia “rintracciabile” dagli altri Stati Membri
- L'iscrizione si richiede al momento di richiesta della P.iva oppure per i soggetti già in attività in qualsiasi momento utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate; è possibile richiedere anche l'esclusione dall'elenco Vies che avviene in automatico qualora per 4 trimestri non vengano presentati elenchi Intrastat; la cancellazione avviene dopo comunicazione al contribuente.

CESSIONI INTRA - Requisiti

La cessione di beni intracomunitaria è considerata non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1 D.L. 331/1993 a condizione che:

- 1) I beni siano trasportati o spediti, dal cedente all'acquirente o da terzi per loro conto, dal territorio dello Stato a quello di un altro Stato membro
- 2) L'acquirente ed il venditore siano soggetti passivi di imposta nei rispettivi Stati Membri
- 3) La cessione deve avvenire a titolo oneroso con trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sui beni

CESSIONI INTRA – Obblighi formali

La cessione di beni intracomunitaria determina l'obbligo per l'operatore italiano di riepilogare i dati dell'operazione negli elenchi intracomunitari c.d. “intrastat” attraverso il servizio telematico delle dogane, a proposito merita ricordare:

- Che i detti elenchi possono essere presentati con cadenza mensile o trimestrale. L'obbligo di presentazione mensile sussiste nel momento in cui in un trimestre venga superata la soglia di 50.000 euro di vendite o di acquisti -prendendo in esame acquisti di beni e servizi e vendita di beni e servizi-
- I limiti devono essere monitorati singolarmente per ciascuna delle 4 categorie: 1.vendita di beni 2.prestazioni di servizi 3.Acquisto di beni 4.Acquisto di servizi; il superamento dei 50.000 euro una categoria (attiva o passiva) determina l'obbligo di invio dei modelli con cadenza mensile Intrastat sia per i beni che per i servizi
- Superato il limite di 50.000 euro si dovranno presentare i modelli con cadenza mensile obbligatoriamente per 12 mesi (relativamente ad acquisti/vendite di beni e servizi); se nei 12 mesi il limite non viene più superato si potrà tornare all'adempimento trimestrale.

CESSIONI INTRA – Controllo P.iva estera

L'iscrizione al sistema Vies visto precedentemente costituisce la premessa per poter effettuare operazioni intracomunitarie; inoltre il requisito di soggetto passivo è un requisito della cessione intracomunitaria, pertanto occorre controllare la validità del soggetto controparte dell'operazione (sia cliente che fornitore)

- Il controllo deve essere fatto sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>

- Appariranno le seguenti schermate

- 1) Selezionare il paese
- 2) Indicare la partita Iva intracomunitaria
- 3) Stampare il risultato dell'interrogazione

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi fiscali](#) - [Servizi fiscali senza registrazione](#) - Controllo delle partite Iva comunitarie

Controllo delle partite Iva comunitarie

Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

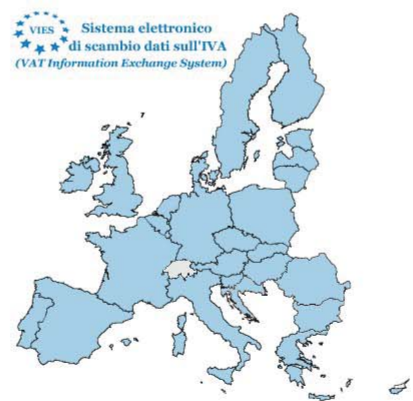
Per ulteriori informazioni sul servizio e chiarimenti sugli esiti della ricerca è possibile consultare la [guida](#) e le [risposte alle domande più frequenti \(faq\)](#).

Le informazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (GMT + 1.00 h).

Selezionare uno Stato:

Selezionare uno Stato membro ▼ [Cambia](#)

 **Sistema elettronico di scambio dati sull'IVA**
(VAT Information Exchange System)



[Verifica lo stato dei collegamenti](#)

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi online](#) - [Servizi fiscali](#) - [Servizi fiscali senza registrazione](#) - Controllo delle partite Iva comunitarie

Controllo delle partite Iva comunitarie

Questo servizio consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

Per ulteriori informazioni sul servizio e chiarimenti sugli esiti della ricerca è possibile consultare la [guida](#) e le [risposte alle domande più frequenti \(faq\)](#).

Le informazioni sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (GMT + 1.00 h).

Selezionare uno Stato:

FR-Francia

Cambia



FRANCIA

Anno di adesione

Membro fondatore

Moneta

Euro

Struttura della partita IVA

XX999999999 (1 blocco di 2 caratteri alfanumerici da A a Z ovvero da 0 a 9, 1 blocco di 9 cifre).

Stato del collegamento al

09/05/2017 06:37:20

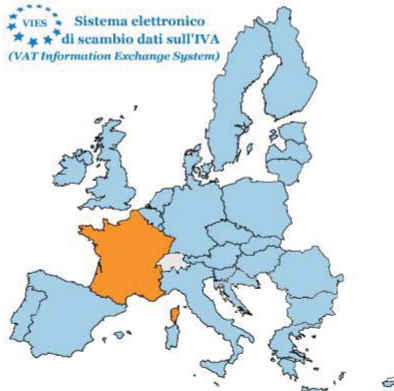
Disponibile.

Inserire la partita IVA da verificare:

FR

Invia

 Sistema elettronico di scambio dati sull'IVA (VAT Information Exchange System)



[Verifica lo stato dei collegamenti](#)

 **FRANCIA**

CODICE IVA VALIDO

Partita IVA: 05354063513
Denominazione: SAS SGT SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES
Indirizzo: CP 2015 3 RUE DE L ILE MACE 44400 REZE
Data di inizio validità: N.D.
Data di fine validità: ---

N.D. (Non Divulgabile) = Lo Stato membro selezionato non ha autorizzato la divulgazione di questa informazione.

Data della richiesta: 09/05/2017 11:53:22

[Indietro](#) - [Stampa](#)

[Accessibilità](#) | [Amministrazione trasparente](#) | [Bandi di concorso](#) | [Bandi di gara e contratti](#) | [Link utili](#) | [Privacy - Note legali](#) | [Redazione](#) | [Statistiche del sito](#)

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

CESSIONI INTRA – Documentazione

La documentazione da conservare e che verrà richiesta in caso di controlli è la seguente:

- 1) Fattura relativa alla cessione intracomunitaria
- 2) Controllo della controparte estera
- 3) Esibizione documentazione attestante l'incasso della fattura
- 4) Modelli riepilogativi Intrastat
- 5) **Prova dell'avvenuta uscita dei beni dall'Italia**

PROVA DELL'USCITA DELLA MERCE

Quando la normativa comunitaria ha definito le regole per le cessioni e gli acquisti intracomunitari, il Legislatore europeo non si è premurato di specificare con quali mezzi il cedente di uno Stato, che non applicava l'iva del proprio paese, doveva dimostrare l'uscita della merce dal suo Stato, pena l'applicazione a posteriori dell'imposta gravata da sanzioni ed interessi

Dovevano quindi essere gli Stati Membri Ue a determinare normativamente quali potessero essere le prove che il contribuente deve fornire per certificare la regolare uscita della merce dallo Stato italiano. Lo Stato italiano, a differenza di altri paesi non ha legiferato nulla a riguardo.

Negli anni però l'amministrazione finanziaria è intervenuta sull'argomento con i seguenti documenti di prassi:

- 1) Risoluzione Agenzia Entrate 345/2007
- 2) Risoluzione Agenzia Entrate 477/2008
- 3) Nota Agenzia Entrate protocollo 2010/141933

PROVA DELL'USCITA DELLA MERCE

Sia con la circolare n°345/2007 e la n°477/2008 l'Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di specificare che il documento comprovante l'uscita dei beni dal Territorio dello Stato Italiano è il documento di trasporto o “qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato Estero”.

Il documento indicato dalle circolari di prassi come idoneo a garantire l'uscita dei beni dallo Stato italiano è la lettera di vettura c.f. “CMR” firmato da cedente, vettore e cessionario

Nelle medesime circolari l'Agenzia delle Entrate specifica come anche le informazioni tratte dal sistema informatico del vettore grazie al quale risulta che la merce è uscita dall'Italia e arrivata a destinazione. Esempio trasporto tramite corrieri

Estremi Mittente

destinatario

casale del trasporto

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.d.t.)

N. numero del data

in mezzo: ☐ cedente ☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE, per il quale il mittente del documento è incaricato

luogo di destinazione

AL. SPORTE N. ☐ PI. GOMMI ☐ S. SAGGI

QUANTITA'	DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)	IMPORTO
	natura della merce	
	D.D.T.	

aspetto dei beni	N. SAGGI	peso	TOTALE €
Consegna o inizio trasporto a mezzo	☐ cedente ☐ cessionario	DATA E ORE DEL RICEVIMENTO	firma conducente
tipo di fatturazione	N. PROGRESSIVO (1)		firma destinatario

nome o ditta mittente

nome o ditta di destinazione

paese e città destinazione

città o paese di partenza

natura della merce

C.M.R.

città e data di partenza

estremi e firma del mittente

timbro e firma autotrasportatore + numero di targa del veicolo che trasporta

timbro della ditta che riceve + firma e data di arrivo

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЕЛЕННАЯ
INTERNATIONAL CONSIGNMENT NOTE

CMB

estremi ditta che trasporta

eventuale cabottaggio

peso

CESSIONI INTRA – ex works “Franco partenza”

In caso di cessioni intracomunitarie “EXW” -ex works Franco partenza/frabbrica- ovvero le cessioni con trasporto a cura del cessionario non residente, l'operatore italiano dovrebbe limitarsi a fare una valutazione in buona fede dell'attendibilità del proprio cliente, ma l'amministrazione finanziaria considera in ogni caso responsabile il cedente nazionale che non abbia acquisito la prova del trasporto.

La circolare 477/2008 affronta la problematica spiegando che può essere prova idonea una serie di documenti attraverso i quali sia inequivocabile sia la buona fede del contribuente sia che il trasferimento del bene sia effettivamente avvenuto. ESEMPIO

Inoltre con Nota 2010/141933 l'Agenzia delle Entrate aggiunge che, nelle cessioni -franco partenza- può “essere accettata, quale prova della cessione intracomunitaria, una documentazione costituita da una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale destinataria della merce che attesti che la stessa è effettivamente pervenuta a destinazione nell'altro Stato Membro”.

INDICAZIONI PRATICHE

ESEMPIO 1

TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE

In caso in cui il trasporto venga fatto direttamente dal cedente con il proprio automezzo, la prassi prevede che il destinatario firmi un documento di ricevimento della merce.

In assenza di tale documentazione, il cessionario italiano non sarà in grado di difendersi.

DOCUMENTO DA AVERE : CMR firmato da autista e da destinatario

INDICAZIONI PRATICHE

ESEMPIO 2

TRASPORTO CURATO DA UN VETTORE INCARICATO DAL CEDENTE

Nel caso in cui il cedente italiano incarichi un vettore per il trasporto della merce occorre sottolineare che i vettori “affidabili” conservano la documentazione relativa ai trasporti effettuati e sarà pertanto possibile richiedere copia dei documenti. In ogni caso occorre conservare copia del Cmr firmato dal cedente, dal trasportatore e dal destinatario

DOCUMENTO DA CONSERVARE : CMR firmato da cedente, autotrasportatore e da destinatario

INDICAZIONI PRATICHE

ESEMPIO 3

TRASPORTO CURATO DA UN VETTORE INCARICATO DAL CLIENTE

Come nell'esempio precedente, dopo aver verificato l'attendibilità del vettore proposto dal cliente comunitario (ricerca partita Iva tramite Sistema Vies) alla consegna della merce occorre acquisire il Cmr da cui risulti la presa in carico della merce da parte del trasportatore con la sua firma e il luogo di consegna/cliente

DOCUMENTO DA CONSERVARE : CMR firmato da cedente, autotrasportatore e da destinatario

INDICAZIONI PRATICHE

ESEMPIO 4

TRASPORTO CURATO DIRETTAMENTE DAL CESSIONARIO

Al momento della consegna della merce occorre avere il Cmr o il documento di trasporto con firma dell'trasportatore (cliente) con il luogo di consegna e cliente a cui recapitare la merce.

Essendo la tipologia di cessioni ex-works in questi casi si raccomanda anche di entrare in possesso di una dichiarazione da parte del cedente attestante il ricevimento della merce.

ESPORTAZIONI - Definizione

L'articolo 8, comma DPR 633/1972 (decreto Iva) disciplina le cessioni all'esportazione non imponibili, per configurare le quali occorrono due condizioni contemporanee:

- 1) Il trasferimento fisico dei beni al di fuori del territorio comunitario, con la relativa uscita risultante da documentazione doganale
- 2) Trasferimento della proprietà dei beni

N.b. Non è rilevante come lo era per le cessioni intracomunitarie l'onerosità dell'operazione.

ESPORTAZIONI – Uscita delle merce dall'Ue

Una cessione all'esportazione è considerata a livello Iva come non imponibile.

Per poter garantire la non imponibilità dell'imposta occorre dimostrare l'avvenuta uscita delle merce al di fuori della comunità europea.

Dal 2007 vige il sistema ECS relativo allo scambio informatico da parte degli uffici doganali dei vari paesi, che vengono registrati nella base dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA)

La disciplina Iva nell'articolo 8 comma 1 lett.a) stabilisce che la prova dell'uscita della merce deve risultare da:

- Da un documento doganale
- Dalla vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare del numero 3 del DAU (documento amministrativo unico)

ESPORTAZIONI – MRN

Come già menzionato, dal 1 luglio 2007 è operativa la prima fase del sistema informatico ECS (Export control System) che ha reso possibile lo scambio in via elettronica dei dati tra gli uffici doganali.

Il sistema doganale informatizzato prevede che la presentazione della dichiarazione doganale dia luogo ad uno scambio informatizzato di dati tra l'ufficio di partenza e l'ufficio di uscita

Al momento di predisposizione della dichiarazione doganale a cura (normalmente) dello spedizioniere occorrerà richiedere allo stesso il numero MRN – mouvement reference number – ovvero il numero elettronico di riferimento della esportazione, in alternativa si può chiedere in forma cartacea o elettronica il modello DAE dove viene riportato il numero MRN.

In possesso del numero MRN occorrerà monitorare sul sito dell'Agenzia delle Dogane l'uscita dei beni e lo sdoganamento degli stessi nel paese di destinazione al seguente link

- <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/notifica-di-esportazione-del-m.r.n.-movement-reference-number->



L'AGENZIA

DOGANE

- ☒ L'OPERATORE ECONOMICO
- ☐ IL CITTADINO

MONOPOLI



L'operatore economico

☐ Servizi online

☐ Accise

☒ **e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti**

☒ AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)

☒ **I progetti di AIDA**

☒ Tavolo tecnico e-customs

☒ Tavolo tecnico digitalizzazione delle accise

☒ Norme

☒ Nuovo Codice Doganale UCC

☐ Atti amministrativi generali

☐ Operatore Economico Autorizzato - AEO

☐ Software

☐ Regimi e istituti doganali

☐ Aree tematiche

☐ Classificazione delle merci

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - e-customs.it - AIDA - Tavoli tecnici permanenti - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number (MRN)*:

ESPORTATORE ABITUALE

Lo status di esportatore abituale si acquisisce quando l'ammontare delle cessioni all'esportazione e cessioni intracomunitarie sono almeno il 10% del volume d'affari.

I soggetti in possesso del requisito sopra descritto possono a partire dall'anno successivo quello la maturazione del requisito richiedere ai propri fornitori di acquistare beni e servizi senza l'addebito dell'Iva, nel limite delle vendite “estere” dell'anno precedente.

Viene definito “plafond” la cifra limite per cui posso richiedere ai fornitori la fatturazione senza l'applicazione dell'Iva.

Possibilità di utilizzo plafond fisso o mobile